

ACCORDO DI COOPERAZIONE

ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art.16-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

tra

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito Provincia) (C.F./P.IVA 00337460224) rappresentato dalla dott. ssa Federica Sartori, Dirigente del Servizio politiche sociali incardinato presso il Dipartimento salute e politiche sociali

e

Il COMUNE DI TRENTO (C.F. 00355870221), rappresentato da
..... in qualità di legale rappresentante, con sede legale in via Belenzani, n.19 Trento (di seguito Comune)

VISTI

- il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021, nel quale tra gli obiettivi da perseguire, sono annoverati interventi e servizi volti alla realizzazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale, individuato quale livello essenziale delle prestazioni in ambito sociale e, nell'ambito della programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT EU;

- la legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 che ha istituito le Comunità quali enti pubblici territoriali intermedi tra la Provincia e il Comune per l'esercizio, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni ai sensi della medesima legge, la quale, all'art. 8, comma 4 lett. b) prevede, in particolare, che i servizi socio-assistenziali rientrano nelle materie per le quali le funzioni amministrative sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le comunità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);

- la Convenzione di data 27 settembre 2011 sottoscritta dai comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, ai sensi della quale il Comune di Trento agisce, tra l'altro, per la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, anche per nome e conto dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

- la deliberazione di Giunta provinciale n. 2151 del 19 dicembre 2025, con la quale è stato approvato, tra l'altro, lo schema di accordo di programma triennale 2026 -2028 e il piano delle attività;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i., in particolare l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni);

- la legge provinciale n. 30 novembre 1992, n. 23 ed in particolare il comma 2 bis dell'art. 16 bis (Forme di collaborazione tra istituzioni);

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ed in particolare l'art. 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa);
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);
- il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1360 di data 30 agosto 2024, avente ad oggetto “Riparto tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige delle risorse per l'anno 2024 per le attività socio-assistenziali di livello locale e delle risorse assegnate alla Provincia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, nonché individuazione del Comune di Trento quale soggetto partner per la gestione a partire dal 2025, del servizio PRINS - pronto intervento sociale”;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1586 del 4 ottobre 2024, con la quale è stato approvato lo schema di accordo di cooperazione tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Trento, per la realizzazione delle attività nell'ambito del Pronto Intervento Sociale, nonché il “Modello di funzionamento e procedure operative”;
- l'Accordo di cooperazione stipulato tra la Provincia e il Comune in data 16 dicembre 2024 (ns. prot. 950519 del 17 dicembre 2024) per la realizzazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale (PrInS) per il periodo 1 gennaio 2025 - 30 giugno 2026.

DATO ATTO CHE

- a partire dal 1° luglio 2023 la Provincia autonoma di Trento ha avviato in via sperimentale sul territorio provinciale, con il coinvolgimento dei Comuni di Trento e Rovereto in qualità di partner di progetto, il Servizio di PrInS che rappresenta una delle azioni progettuali presentate dalla Provincia autonoma di Trento a valere sull'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2021 PrInS, da finanziare con le risorse dell'iniziativa REACT-EU;
- per la copertura dei costi concernenti la realizzazione del PrInS la Provincia ha utilizzato per l'anno 2023 le risorse derivanti dal finanziamento concesso a seguito della partecipazione al sopra citato Avviso n. 1/2021 Prins e per l'anno 2024 sono state impegnate in favore dei partner di progetto le risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale;
- le attività volte alla realizzazione del PrInS a valere sul sopra citato Avviso si sono concluse, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata Convenzione di sovvenzione sottoscritta tra la Provincia ed i partner di progetto, il 31 dicembre 2024;
- che è stata data continuità alle predette attività con risorse provinciali, per il periodo 1 gennaio 2025 - 30 giugno 2026, sulla base del sopra citato Accordo di cooperazione stipulato tra la Provincia e il Comune in data 16 dicembre 2024;

- alla luce della valutazione del "Modello di funzionamento e procedure operative", nonché delle risultanze del monitoraggio delle attività realizzate in via sperimentale negli anni 2023 e 2024, tale modello è stato aggiornato e implementato dalla Provincia Autonoma di Trento di concerto con il Comune di Trento ed è stato approvato con la sopra citata Deliberazione n 1586 di data 4 ottobre 2024 al fine di fornire agli attori coinvolti nella realizzazione delle attività di PrInS uno strumento che definisca in modo puntuale le modalità operative del Pronto Intervento Sociale uniformi sul territorio provinciale.

CONSIDERATO CHE

- il PrInS rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale, da garantire, pertanto, su tutto il territorio provinciale;

- che dalle risultanze dei dati rilevati dal monitoraggio del servizio, riportate nel "Report di monitoraggio del servizio PrInS - dati al 31.12.2025" elaborato dalla Fondazione Demarchi e presentato nella Cabina di Regia del 29 aprile 2026 (ns. prot. 367231 del 30 aprile 2026), emerge l'efficacia e la funzionalità del modello approvato nell'ottobre 2024;

-risulta pertanto opportuno dare continuità al servizio di Pronto intervento sociale, mantenendo la modalità di gestione messa a regime a partire dal 2024;

- in un'ottica di complementarietà e convergenza sinergica, la realizzazione in modo congiunto tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Trento delle attività nell'ambito del Pronto Intervento Sociale consente di cooperare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- garantire, sul territorio provinciale, una risposta immediata e tempestiva, nonché qualificata, in caso di emergenza ed urgenza sociale attraverso il PrInS;
- monitorare le attività svolte nell'ambito del PrInS al fine di osservare l'andamento del fenomeno in emergenza e rilevare eventuali nuove necessità;
- valutare l'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Premesse e oggetto della cooperazione

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo con il quale le parti, nella realizzazione delle rispettive missioni istituzionali, si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, le attività nell'ambito del Pronto Intervento Sociale (di seguito PrInS).

Art. 2

Finalità e obiettivi della cooperazione

Con il presente accordo vengono disciplinati i rapporti giuridici patrimoniali tra la Provincia ed il Comune al fine di regolare i rispettivi compiti e responsabilità che, in un'ottica di complementarietà e convergenza sinergica, consentono di cooperare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- garantire, sul territorio provinciale, una risposta immediata e tempestiva, nonché qualificata, in caso di emergenza ed urgenza sociale attraverso il PrInS;
- monitorare le attività svolte nell'ambito del PrInS al fine di osservare l'andamento del fenomeno in emergenza e rilevare eventuali nuove necessità;
- valutare l'efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell'efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività.

Nel perseguimento degli obiettivi comuni le parti rispettano i contenuti e le modalità di espletamento del servizio stabiliti dallo Stato, nell'esercizio della propria competenza, per assicurare il livello essenziale della prestazione.

Nell'eventualità di modifiche al nucleo essenziale della prestazione in oggetto, apportate in sede di approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2027-2029, le parti si impegnano ad apportare le necessarie variazioni alla realizzazione dell'intervento per conformarsi alle nuove disposizioni sopravvenute.

Nel caso in cui le modifiche da apportare richiedano ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle stanziare per dar seguito al presente accordo le parti si impegnano al reperimento delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Resta ferma la possibilità di garantire, a livello provinciale, livelli ulteriori di tutela.

Art. 3

Compiti in capo alla Provincia

Nella realizzazione del PrInS e nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, la Provincia:

- a) assicura il coordinamento generale del servizio e partecipa ai tavoli di lavoro previsti dal modello di funzionamento;
- b) convoca e coordina la Cabina di Regia Prins;
- c) convoca e coordina il Gruppo dei referenti dei Servizi sociali;
- d) cura la programmazione della formazione, il monitoraggio e la promozione del servizio;
- e) cura i rapporti istituzionali con le Comunità, in particolare con le strutture competenti in materia di politiche sociali, nonché con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti;
- f) trasferisce le risorse di cui all'art. 7 secondo le modalità previste all'art. 8 al Comune per la realizzazione del servizio;
- g) è responsabile dell'attuazione, in condivisione con il Comune, dell'insieme delle operazioni necessarie correlate alla realizzazione del servizio di cui al presente accordo;
- h) partecipa al gruppo tecnico nazionale dedicato al PrInS nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nell'espletamento dei propri compiti la Provincia può avvalersi dei propri enti strumentali.

Art. 4

Compiti in capo al Comune

Nella realizzazione del PrInS e nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, il Comune:

- a) eroga il servizio di PrInS ricorrendo a una delle modalità di realizzazione degli interventi socio-assistenziali declinate all'art. 22 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile (es. codice dei contratti, codice del terzo settore);
- b) assicura l'avvio delle attività di PrInS a partire dal 1° luglio 2026;
- c) assicura il rispetto delle modalità operative e di intervento del modello di funzionamento e procedure operative di cui all'art. 5;
- d) individua una unità di personale a tempo pieno a cui affidare l'incarico di referente del servizio, nonché la funzione di raccordo con la Provincia ed ogni altra funzione ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio;
- e) fornisce il necessario supporto ai fini della programmazione della formazione, del monitoraggio e della promozione del servizio;
- f) gestisce i rapporti operativi con i Servizi Sociali territoriali e provinciali competenti, nonché con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti, in collaborazione con il referente provinciale;
- g) coordina il Tavolo di coordinamento tecnico Prins e partecipa ai tavoli di lavoro previsti dal modello di funzionamento;
- h) rendiconta le attività realizzate e le relative spese sostenute nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e del presente accordo;
- i) adempie alle eventuali richieste di documentazione, dati ed informazioni della Provincia, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, all'uopo, comunicate;
- j) informa la Provincia tempestivamente di ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del servizio o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- k) è responsabile dell'attuazione, in condivisione con la Provincia, dell'insieme delle operazioni necessarie correlate alla realizzazione del servizio di cui al presente accordo;
- l) partecipa al gruppo tecnico nazionale dedicato al PrInS nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 5

Modalità di aggiornamento del modello di funzionamento e procedure operative

Alla luce della valutazione del "modello di funzionamento e procedure operative" adottato per la realizzazione degli interventi PrInS, svolta dall'ente strumentale a tal scopo incaricato dalla Provincia, nonché alla luce di particolari evidenze che possono emergere dalle risultanze del monitoraggio delle attività poste in essere in attuazione del presente accordo, Provincia e Comune possono aggiornare, di concerto, il modello di funzionamento.

Eventuali adeguamenti del "Modello di funzionamento e procedure operative" (Allegato B), che si rendessero necessari per migliorare l'efficienza del servizio potranno essere disposti di comune accordo tra i dirigenti tramite scambio di corrispondenza (PEC), a condizione che tali modifiche non comportino un aumento della spesa autorizzata o uno stravolgimento dell'oggetto dell'accordo.

Art. 6

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data 01 luglio 2026 al 30 giugno 2029.
È fatta salva la possibilità, per le parti, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, di prorogare, mediante scambio di corrispondenza, la durata del presente accordo per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.

Art. 7

Risorse finanziarie

Per l'espletamento dei compiti oggetto del presente accordo le parti assumono impegni che comportano una partecipazione economica. In particolare:

- la Provincia, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3 mette a disposizione proprio personale con risorse a valere sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale, nonché un ammontare massimo di risorse pari ad Euro 765.000,00, di cui euro 127.500,00 per l'esercizio finanziario 2026, euro 255.000,00 per gli esercizi finanziari 2027 e 2028, ed euro 127.500,00 per l'esercizio finanziario 2029, a titolo di rimborso spese, per sostenere il costo derivante dallo svolgimento dei compiti posti in capo al Comune di Trento ai sensi dell'art. 4.
- il Comune di Trento, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 mette a disposizione proprio personale con risorse a valere sui pertinenti capitoli del bilancio comunale.

Le risorse economiche trasferite al Comune di Trento sono riconosciute a titolo di rimborso spese e non costituiscono alcuna forma di corrispettivo. Tale onere finanziario, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e rendicontate siano inferiori alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia per l'attuazione del presente accordo, queste ultime saranno riparametrate.

Art. 8

Spese ammissibili

Ai fini del presente accordo sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del PrIns, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici.

In particolare sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese per appalti di servizi e forniture;
- b. spese per pubblicazione bandi di gara;
- c. oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei

progetti;

d. spese necessarie per il personale specificatamente destinato a realizzare il PrInS;

e. tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate al successivo paragrafo;

f. spese legali e di giudizio per contenziosi promossi contro il Comune salvo ripetizione delle stesse nel caso in cui il Comune risulti soccombente;

g. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Non sono ammissibili:

a. i costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne del Comune di Trento;

b. le spese sostenute in violazione del divieto del doppio finanziamento;

c. spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni del presente accordo;

d. spese per l'acquisizione di esperti esterni.

Articolo 9

Modalità di erogazione

Il contributo di cui all'art. 7 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- prima tranche, a titolo di primo acconto, pari ad euro 127.500,00 entro il mese di agosto 2026;
- seconda tranche, a titolo di secondo acconto, pari ad euro 255.000,00 a febbraio 2027 e previo invio da parte del Comune, entro il 31 gennaio 2027, di una relazione sulle attività svolte nel periodo compreso da luglio a dicembre 2026 e le risorse finanziarie impiegate;
- Terza tranche, a titolo di terzo acconto, pari ad euro 255.000,00 a febbraio 2028 e previo invio da parte del Comune, entro il 31 gennaio 2028, di una relazione sulle attività svolte nel periodo compreso da gennaio 2027 a dicembre 2027;
- Saldo finale, nel limite delle risorse residue del contributo e pari ad Euro 127.500,00 entro sessanta giorni dall'invio da parte del Comune, della richiesta di erogazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 10 e previo riscontro positivo in merito alla completezza della stessa e dell'ammissibilità della spesa sostenuta. La predetta documentazione, relativa alle attività realizzate nell'intero anno 2028, nonché nel primo semestre 2029 (1 gennaio - 30 giugno) dovrà essere presentata dal Comune entro il 30 settembre 2029.

Articolo 10

Modalità di rendicontazione

Il rimborso dei costi sostenuti dal Comune, a valere sul presente accordo, avviene previa rendicontazione degli stessi.

Le Parti concordano che la rendicontazione è composta dai seguenti documenti, in

conformità a quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.:

- la relazione delle attività realizzate, che descrive l'applicazione operativa del modello di cui all'articolo 5 per il periodo di riferimento e le risorse umane dedicate, anche in modo non esclusivo alla realizzazione del presente accordo, in termini di attività svolta e ore dedicate;
- il provvedimento dell'organo competente che dà atto dell'avvenuta realizzazione delle attività del servizio e approva il rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate, contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata.

Le spese rendicontate nell'ambito dell'attuazione del presente accordo non possono essere rendicontate anche ad altri soggetti, pubblici e/o privati.

Nel caso di personale comunale coinvolto nella realizzazione delle attività oggetto del presente accordo il Comune dovrà produrre in sede di rendicontazione la seguente documentazione giustificativa della spesa sostenuta:

- Contratto;
- Ordine di Servizio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante o dal Dirigente competente;
- Timesheet;
- Relazione attività dell'operatore;
- Busta Paga;
- Prospetto di calcolo del costo orario e totale attribuito al progetto timbrato e firmato dal Legale Rappresentante o dal Dirigente competente;

Nel caso di espletamento di un eventuale affidamento all'esterno, di una procedura di coprogettazione o di altra procedura ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali il Comune dovrà produrre in sede di rendicontazione la seguente documentazione giustificativa della spesa sostenuta:

- Contratto di servizio/fornitura o Convenzione;
- Fattura o altra documentazione equivalente;
- Prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, nel caso di co-progettazione;
- Relazione delle attività;
- Ricevuta pagamento (bonifico/assegno N.T. o mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario);
- Tutti gli atti relativi all'espletamento della specifica procedura posta in essere.

Art. 11

Responsabilità verso terzi

Il Comune si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Provincia non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente accordo.

Il Comune si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la Provincia da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette.

Art. 12

Modifiche

In accordo tra le parti possono essere apportate, con le modalità di rito, modifiche al presente accordo.

Le modifiche non sostanziali possono essere apportate mediante scambio di corrispondenza.

Le variazioni non possono in ogni caso riguardare in nessun caso gli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 13

Scioglimento

Lo scioglimento dal vincolo derivante dal presente accordo è ammesso per mutuo consenso delle parti.

.

Art. 14

Protezione dei dati e riservatezza

1. Il Comune e la Provincia sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

2. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, il Comune e la Provincia sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del presente accordo. Il rapporto è disciplinato da specifico accordo, quale allegato parte integrante del presente accordo.

Art. 15

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 16

Disposizioni finali

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

Luogo.....

Data.....

Firmato digitalmente Provincia autonoma di Trento Dirigente dott. ssa Federica Sartori	Firmato digitalmente Comune di Trento il legale rappresentante
--	--

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al**

PROGETTO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PRINS

TRA

Comune di Trento (di seguito indicato come *Comune*), con sede in Trento, Via Belenzani n. 19, C.F. e Partita IVA 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale, in qualità di designata al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto sindacale n. 6414/2021

e

Provincia Autonoma di Trento (di seguito indicata come *PAT*), con sede in Trento, piazza Dante n. 1, C.F e Partita IVA 00337460224, rappresentata dalla dott. ssa Federica Sartori, Dirigente del Servizio politiche sociali incardinato presso il Dipartimento salute e politiche sociali;

Di seguito i contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

1. Visto l'Accordo di cooperazione per la realizzazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale (PrInS) sottoscritta tra le parti in data _____, le cui premesse vengono qui integralmente richiamate;
premessi che:
2. le parti, in quanto Contitolari del trattamento, in base all'accordo sottoscritto, devono determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le finalità e le modalità del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito agli obblighi e all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali;
3. l'accordo riflette i rispettivi ruoli e i rapporti dei Contitolari con gli interessati e detta le condizioni e gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo:
 - 3.a) all'esercizio dei diritti dell'interessato e alla definizione del punto di contatto per i soggetti interessati;
 - 3.b) alla definizione dei rispettivi compiti nella comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/2016;
 - 3.c) all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 3.d) alle rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento e dell'eventuale danno causato dal trattamento dei dati;
4. nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari del trattamento dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Premesso quanto sopra riportato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1: OGGETTO

Il presente Accordo tra le Parti determina le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli

obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Il presente Accordo stabilisce tra le Parti anche i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

La base giuridica del trattamento è riconducibile:

- le leggi provinciali n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- l'accordo di cooperazione per la realizzazione del un servizio di Pronto Intervento Sociale (PrInS) di data _____;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1586 di data 4 ottobre 2024 che approva il "Modello di funzionamento e procedure operative" implementato di concerto con il Comune di Trento al fine di fornire agli attori coinvolti nella realizzazione delle attività di PrIns uno strumento che definisca in modo puntuale le modalità operative del Pronto Intervento Sociale uniformi sul territorio provinciale;
- la Convenzione di data 27 settembre 2011 sottoscritta dai comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, ai sensi della quale il Comune di Trento agisce, tra l'altro, per la materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, anche per nome e conto dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, in base alla legge la legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 sopra citata;
- il Regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui al d.p.p. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg (in particolare Allegato A, Scheda n. 13);
- il Regolamento comunale per la tutela della riservatezza dei dati personali da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 17 novembre 2015 n. 115 e relativo Allegato 1A)

I dati sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione del progetto "Pronto Intervento Sociale (PrInS)".

Le fasi del trattamento, le relative operazioni, i dati personali trattati, la durata del trattamento, le categorie di interessati, i mezzi di trattamento e le Parti tenute al trattamento sono di seguito indicati:

	Fase del trattamento	Specifiche operazioni di trattamento	Dati personali trattati	Durata trattamento	Categorie interessati	Mezzi di trattamento	Parte tenuta al trattamento
1	Programmazione monitoraggio e del servizio	<u>Consultazione/uso/estrapolazione</u>	<u>Dati ordinari:</u> nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, situazione familiare, numero di telefono, email, codice fiscale, numero carta identità, passaporto o patente dati legati alla situazione di contesto emergenziale, in particolare: <u>dati particolari</u> : origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenza sindacale, genetici, stato di salute, vita e orientamento sessuale; <u>dati giudiziari:</u> condanne penali, reati, misure di sicurezza; <u>dati finanziari:</u> situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale;	Per Comune di Trento: I dati personali conservati dall'Ente non sono soggetti a cancellazione in quanto oggetto di archiviazione permanente per finalità di pubblico interesse Per la Provincia: I dati personali conservati dall'Ente non sono soggetti a cancellazione in quanto oggetto di archiviazione permanente per finalità di pubblico interesse, secondo quanto previsto dal Massimario di scarto vigente	Persone che si trovano sul territorio provinciale	Cloud condiviso con PAT	Entrambi i contitolari con Fondazione Demarchi come responsabile esterno di PAT e Soggetto gestore del servizio come responsabile esterno del Comune di Trento*

	Fase del trattamento	Specifiche operazioni di trattamento	Dati personali trattati	Durata trattamento	Categorie interessati	Mezzi di trattamento	Parte tenuta al trattamento
2	Segnalazione della situazione di emergenza	<u>Modalità di raccolta:</u> i dati personali sono raccolti dal Comune di Trento (per il tramite del Soggetto gestore*) direttamente dal soggetto interessato o dalle Forze dell'Ordine, dall'APSS, e dai Servizi sociali del Comune di Trento e di altri territori	<u>Come sopra</u>	Per Comune di Trento e per la Provincia: <u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>	Banca dati anagrafica comunale, Cloud condiviso con PAT	<u>Come sopra</u>
3	Valutazione e gestione dell'emergenza	<u>Consultazione/uso/organizzazione</u> : i dati personali sono trattati dal Comune di Trento per il tramite del Soggetto gestore* per la gestione dell'emergenza e direttamente per la verifica dei dati anagrafici e di residenza	<u>Come sopra</u>	Per Comune di Trento e per la Provincia: <u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>
4	Collocamento in sicurezza	<u>Comunicazione:</u> i dati personali sono comunicati dal Comune di Trento per il tramite del Soggetto gestore* ad altri Enti (case rifugio/strutture e socio assistenziali/strutture ricettive)	<u>Per case rifugio e strutture socio-assistenziali:</u> <u>come sopra</u> <u>Per strutture ricettive:</u> solo dati ordinari (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, situazione familiare, numero di telefono, email, codice fiscale, numero carta identità, passaporto o patente)	Per Comune di Trento <u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>	Comunicazione verbale e-mail	Comune di Trento per il tramite del Soggetto gestore*

	Fase del trattamento	Specifiche operazioni di trattamento	Dati personali trattati	Durata trattamento	Categorie interessati	Mezzi di trattamento	Parte tenuta al trattamento
5	Presa in carico diretta da parte del Comune di Trento	<u>Consultazione/uso/organizzazione/comunicazione</u> : i dati personali sono trattati dal Comune di Trento direttamente per la presa in carico dei soggetti che si trovano sul territorio Val d'Adige	<u>Come sopra</u>	Per Comune di Trento <u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>	Banca dati anagrafica comunale, Scheda triage predisposta dal Soggetto Gestore*	Comune di Trento
6	Presa in carico da Enti diversi	<u>Comunicazione</u> e: i dati personali sono comunicati dal Comune Trento per il tramite del Soggetto gestore* al servizio sociale di residenza, di dimora, di arrivo o presso la quale la persona è in carico	<u>Come sopra</u>	Per Comune di Trento e per la Provincia: <u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>	Scheda triage predisposta da Soggetto Gestore*	Entrambi i contitolari con Fondazione Demarchi come responsabile esterno di PAT e Soggetto gestore del servizio come responsabile esterno del Comune di Trento* e Comunità di valle
7	Monitoraggi o dell'intervento o fase post-emergenza	<u>Comunicazione</u> e: i dati personali sono comunicati dal Comune di Trento per il tramite del Soggetto gestore* al servizio sociale competente e alla Fondazione Demarchi *	<u>Come sopra</u>	Per Comune di Trento e per la Provincia: <u>Come sopra</u>	<u>Come sopra</u>	Cloud condiviso con PAT e scheda di monitoraggio	Entrambi i contitolari con Fondazione Demarchi come responsabile esterno di PAT e Soggetto gestore del servizio come responsabile esterno del Comune di Trento*

* In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini. L'individuazione e la nomina dei responsabili e dei subresponsabili sono effettuate autonomamente dalle Parti ed hanno effetti nei confronti di ciascuna parte e i relativi dati sono conservati presso le medesime, fatti salvi gli obblighi di informazione reciproca derivanti dalla corretta esecuzione del presente accordo.

Il **Comune di Trento** nomina come responsabile esterno il **Soggetto gestore** individuato con procedura ad evidenza pubblica.

La **Provincia di Trento** ha nominato quale responsabile esterno la **Fondazione Demarchi**.

** Le Comunità di Valle tramite i loro servizi sociali si qualificano come titolari autonomi dei dati trattati qualora i soggetti interessati risiedano nel loro territorio.

Art. 2. DURATA DEL RAPPORTO

La durata del rapporto di Contitolarità oggetto del presente accordo decorre dal momento della sua sottoscrizione al 30/06/2029. In caso di eventuale proroga dell'accordo di cooperazione è prorogata di diritto anch'ella durata del presente rapporto.

Art. 3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

I Contitolari attestano che, per la parte di propria competenza, come individuata nell'art. 1 del presente accordo, i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia privacy in tutte le fasi del trattamento.

In relazione alla specifica natura del rapporto derivante dal presente accordo, fermo il diritto dell'interessato di esercitare i suoi diritti nei confronti di ciascun titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, si conviene la seguente ripartizione di responsabilità e di compiti, precisando che ogni titolare provvede alla formazione e tenuta del proprio registro di trattamenti.

Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, come individuata nell'art. 1 del presente accordo, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, applicando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento. Tali misure comprendono la formazione e istruzione del personale adibito al trattamento anche mediante la condivisione di percorsi formativi comuni o l'estensione di linee guida, disciplinari interni e policy di condotta.

Rispetto ai dati trattati nell'ambito del presente accordo, ciascun Contitolare nomina un designato al trattamento dei dati personali/referente privacy interno, individua il proprio personale autorizzato/incaricato al trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali amministratori di sistema, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni, alla luce della normativa applicabile.

Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale autorizzato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi, nonché vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. Ciascun contitolare vigila affinché i propri autorizzati trattino i dati personali anche nel rispetto delle istruzioni e delle policy di sicurezza, dei relativi codici etici e dei codici di comportamento.

Il Comune di Trento si impegna a collaborare con il Soggetto gestore per la predisposizione dell'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. L'informativa dovrà specificare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del Trattamento tra le parti. In ogni caso, agli interessati verranno fornite tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

Ciascun Contitolare si impegna inoltre a:

- a) mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento;
- a) censire, ognuno all'interno del proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- a) effettuare – laddove necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente al trattamento oggetto del presente accordo, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. L'eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previo accordo tra le parti;
- a) informare senza ritardo l'altra parte, anche attraverso i rispettivi RPD, di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto del Bando, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;
- a) condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti

dalla normativa, i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, nelle modalità di cui al successivo art. 7;

- a) curare, per il tramite del proprio personale e degli incaricati al servizio, l'accesso agli atti, ad esclusione dei casi in cui il procedimento sia già incardinato presso l'altro contitolare;

I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per finalità non legate alla realizzazione del progetto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, par. 4, del Regolamento.

Art. 4: ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (EU) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo e dalle ripartizioni di obblighi e responsabilità dei contitolari, l'interessato potrà esercitare i propri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/2016 nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento, per il tramite dei seguenti contatti.

- Per il Comune di Trento:

DPO: Consorzio dei Comuni Trentini, serviziordpd@comunitrentini.it

- Per la Provincia Autonoma di Trento:

DPO: Dirigente di servizio provinciale: Servizio elettorale, anticorr., controlli e protezione dati personali: [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:privacy@provincia.tn.it).

Art. 5: SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione;
- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- a) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- a) una procedura per verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, in tutte le fasi del trattamento, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Le misure di sicurezza adottate dal Comune sono contenute all'interno del documento denominato "Direttive per il trattamento dei dati personali" approvate con deliberazione della Giunta comunale 28 aprile 2025 n. 129 e, su richiesta, vengono messe a disposizione della PAT. Ugualmente, PAT ha adottato misure di sicurezza adeguate, dettagliate nel registro dei trattamenti e negli eventuali altri documenti a tale scopo predisposti. Informazioni su tali misure di sicurezza, su richiesta, vengono messe a disposizione del Comune.

I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dal rispettivo titolare.

Ogni Contitolare del trattamento deve verificare regolarmente il rispetto delle misure di sicurezza adottate e, se richiesto, deve poter fornire adeguato supporto documentale.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

ART. 6: RESPONSABILITÀ

I Contitolari convengono che i dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità sopramenzionate inerenti all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo compreso il Garante per la protezione dei dati personali.

Ogni contitolare è responsabile della conformità delle proprie attività di trattamento, così come individuate all'art. 1 del presente Accordo, alla normativa in materia di trattamento di dati personali, e del rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del presente Accordo.

I Contitolari del Trattamento, per le attività di trattamento svolte congiuntamente, saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno, ai sensi dell'art. 82, par. 4, del Reg Ue 2016/679, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Pertanto, ogni Contitolare può dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Successivamente, il Contitolare che ha risarcito totalmente l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare, esercitando l'azione di regresso limitatamente al *quantum* risarcitorio corrispondente alla parte di responsabilità per il danno dell'altro Contitolare.

Art. 7: NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Per data breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach"), immediatamente dopo esserne venute a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per consentire l'eventuale notifica all'autorità di vigilanza competente e agli interessati.

Le Parti, valutate congiuntamente la natura e le modalità della violazione, provvederanno tempestivamente a individuare quale tra esse, ove necessario, provvederà ad effettuare la comunicazione della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati coinvolti.

Per il caso di violazione dei dati personali inerente ad una attività di trattamento gestita interamente da una sola Parte (cfr. art. 1), previa doverosa informazione all'altra Parte mediante Posta Elettronica Certificata, sarà onere della medesima attivarsi nella gestione del data breach e nell'eventuale notificazione della violazione all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e agli interessati.

La notifica della violazione all'Autorità Garante conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a) la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie di interessati e, ove possibile, il loro numero approssimativo;
- c) il contatto del soggetto presso cui ottenere più informazioni;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) gli interventi attuati o che si prevede di attuare, al fine di porre rimedio alla violazione e/o per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Qualora la violazione di dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e non ricorrano i presupposti di cui all'art. 34, par. 3, del Reg. UE 2016/679, inoltre, la Parte sarà tenuta a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, anche all'interessato. La comunicazione della violazione all'interessato dovrà avvenire con linguaggio semplice e chiaro e conterrà le medesime informazioni di cui alla notifica della violazione all'Autorità Garante.

Art. 8: DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la

validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro accordo tra esse esistente, relativo al medesimo trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Trento, (*data firma digitale*)

Per il legale rappresentante *pro tempore* del
Comune
la Dirigente

Per la Provincia Autonoma di Trento
la Dirigente
